

190826009

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Uffici 3 e 8

Assessorati Sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

UVAC e UVAC-PIF

Commissione europea – DG SANTE

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

e per conoscenza:

MiPAAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

IZSAM “G. Caporale” - CESME

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Anti-frode e Controlli

Associazioni di categoria del settore bovino e bufalino

FNOVI

AMNVI

Uff. III SEGEN

Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante : “Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale”.

Si trasmette in allegato il Dispositivo in oggetto con l’invito a darne massima diffusione e divulgazione.

Si ringrazia della collaborazione.

Cordiali saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrelli*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabili Referenti del procedimento:

dott. Pierdavide Lecchini - p.lecchini@sanita.it - Dott. Gabriele De Santis - g.desantis@sanita.it

dott. Olivia Bessi - o.bessi@sanita.it; dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it Dott. Luigi Presutti - l.presutti@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

VISTO il Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari", in particolare gli articoli 11 e 12;

VISTO il Decreto ministeriale 20 novembre 2000, recante "Registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale";

VISTI i pareri dell'IZSAM "G. Caporale" di Teramo, sede del Centro di Referenza per le Malattie Esotiche, prot. n. 12932 del 26 luglio 2016 e prot. n. 13265 del 29 luglio 2016, con i quali è stata elaborata un'analisi del rischio di introduzione del virus della Lumpy Skin Disease sul territorio italiano e sono state suggerite, oltre a quanto già previsto dalla normativa internazionale OIE, ulteriori misure sanitarie per ridurre al minimo il medesimo rischio;

VISTA la nota prot. 18321 del 29 luglio 2016 della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari recante "Allerta Lumpy Skin Disease (LSD) – elementi informativi e attività di sorveglianza", con la quale è stata descritta la malattia ed è stato raccomandato al territorio, veterinari pubblici, liberi professionisti e operatori del settore zootecnico di porre particolare attenzione al rilievo di qualsiasi quadro sintomatologico riconducibile alla malattia e di dare tempestiva comunicazione al Ministero della Salute;

VISTA la nota prot. n. 18475 del 1 agosto 2016 della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari recante: "*Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa dei bovini)*". Misure per prevenire l'introduzione del virus nel territorio nazionale" con la quale è stato raccomandato agli Uffici Veterinari periferici del Ministero e agli Uffici delle Dogane, nell'ambito delle attività ordinarie di controllo, il rafforzamento delle verifiche presso tutti i punti di entrata nel territorio nazionale allo scopo di accertare l'avvenuta disinsettazione, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto vuoti come previsto dalle norme vigenti;

VISTA la riunione del 1 agosto 2016 svoltasi con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e con dell'IZSAM "G. Caporale" di Teramo, sede del Centro di Referenza per le Malattie Esotiche, nella quale è stato concordato di chiedere alla Commissione europea di intraprendere misure sanitarie volte al controllo delle movimentazioni da e verso i Paesi confinanti con le aree già affette, o in transito per le zone colpite dalla malattia;

VISTO l'incontro con le Associazioni di categoria del settore bovino del 3 agosto 2016, durante la quale le stesse hanno condiviso le misure sanitarie suppletive proposte dal CESME, in particolare la quarantena e l'effettuazione dei test diagnostici;

TENUTO CONTO della "*EFSA - Scientific Opinion on lumpy skin disease1 EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)*" del mese di gennaio 2015 e dei risultati di quanto riportato nel report "*EFSA/DG SANTE workshop "Strengthening regional cooperation in South East Europe and Middle East for prevention and control of Lumpy Skin Disease (LSD)"*" del mese di maggio 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica della malattia, che dal 2015 presenta una rapida progressione con l'interessamento di numerosi Paesi dell'area balcanica sia appartenenti all'Unione europea che Paesi terzi;

RILEVATO che le misure di contrasto alla diffusione della malattia, attualmente disponibili, potrebbero risultare insufficienti per limitare ulteriormente il diffondersi della malattia con l'interessamento dei Paesi europei occidentali;

RILEVATO che la Lumpy Skin Disease è una malattia esotica per l'Italia e che la sua eventuale introduzione arrecherebbe notevoli danni economici al patrimonio zootecnico bovino nazionale e gravi ricadute sul sistema produttivo nazionale, anche in termini di export e scambi intracomunitari;

VISTO l'articolo 269 del Regolamento (UE) n. 429/2016 recante "Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati Membri";

DISPONE

Articolo 1

1. Al fine di prevenire il rischio di introduzione del virus della Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa dei bovini), di seguito LSD sul territorio nazionale, sono individuate, in via cautelativa, le misure di cui al presente articolo.

2. Gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) richiedono che:

a) ai sensi del comma 5, articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28, gli operatori primi destinatari delle partite di bovini e bufalini da allevamento e/o da ingrasso provenienti da tutto il territorio degli Stati Membri non interessati dalla malattia ma confinanti con i Paesi infetti, notifichino con 48 ore di anticipo l'arrivo delle partite a destino;

b) le partite di animali, senza frazionamento, siano sottoposte, da parte dell'Autorità competente, a vincolo sanitario, presso i luoghi di prima destinazione della partita, e ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni, durante il quale è vietata qualsiasi movimentazione di animali della specie bovina e bufalina.

c) gli animali siano sottoposti a visita clinica e individualmente testati con test PCR da effettuarsi il giorno di arrivo e ripetuti al settimo giorno al fine di individuare tutte le forme di malattia in incubazione.

3. Durante il periodo di quarantena di cui al comma 2, lettera b), si applicano le misure di biosicurezza, previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l'uso di repellenti applicati sugli stessi e di insetticidi aspersi nell'ambiente di stabulazione.

4. Tutte le partite di bovini e bufalini da macello provenienti dal territorio di Stati Membri non interessati da LSD ma confinanti con Paesi infetti, devono essere macellate entro le 24 ore dall'arrivo all'impianto di macellazione.

5. Le spese per l'adempimento delle misure di cui al presente articolo restano a carico dei proprietari e/o destinatari delle partite degli animali interessati.

Articolo 2

1. Le Regioni e Province Autonome, per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL, e gli UVAC, per le parti di propria competenza, vigilano sulla corretta applicazione del presente decreto.

Articolo 3

1. Le misure cautelari di cui al presente decreto sono comunicate alla Commissione UE e pubblicate sul portale del Ministero della salute.

Articolo 4

1. Il presente decreto resta in vigore fino al 30 settembre 2016 e può essere modificato con dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Roma, 05 AGO. 2016



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. SILVIO BORRELLO